

**CONTRATTO DI APPALTO**  
**CIG 97920753EB**

**PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA -  
FULL RISK - PER LE APPARECCHIATURE, I DISPOSITIVI, GLI IMPIANTI IL SISTEMA DI  
AUTOMAZIONE E GESTIONE E LA RELATIVA LINEA DI ADDUZIONE AZOTO LIQUIDO PRESSO LA  
SALA CRIOGENICA DEL P.O. PAUSILIPON**

**TRA**

L' Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon, in persona del Dott. Rodolfo Conenna, Direttore Generale, nato a nato a Piedimonte d'Alife (CE), l'08/01/1959, domiciliato per la carica presso la sede dell'A.O.R.N. alla Via Teresa Ravaschieri, 8 CAP 80122, C.F. e Partita I.V.A. 06854100630, autorizzato alla stipulazione del presente atto, che nel contesto dello stesso verrà chiamata per brevità anche " A.O.R.N.";

**E**

\_\_\_\_\_, (per brevità, di seguito denominata "IMPRESA") sede legale in \_\_\_\_\_, iscritta al registro delle imprese di \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA n. \_\_\_\_\_, in persona del suo Rappresentate Legale e Amministratore dell'impresa \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ CF. \_\_\_\_\_;

**PREMESSO CHE**

- con atto deliberativo n.350 del 26/05/2023 quest'AORN ha indetto una procedura aperta ex art. 60 D.Lgs 50/2016 per l'affidamento per l'affidamento del "servizio di assistenza tecnica – full risk – verifiche di sicurezza e funzionalità, manutenzione preventiva e correttiva (con sostituzione di parti e componenti) per le apparecchiature, i dispositivi, gli impianti il sistema di automazione e gestione e la relativa linea di adduzione azoto liquido presenti presso la sala criogenica del P.O. Pausilipon", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'importo complessivo di gara stimato in € 423.311,10 oltre IVA - calcolato su 5 anni, con eventuale rinnovo di anni 4, nonché servizi analoghi/complementari ai sensi dell'art.63, co.5 del codice e clausole di modifica ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice - comprensivo di € 6.200,00 per oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso, per un conseguente importo soggetto a ribasso (su base quinquennale) pari ad € 196.555,55,
- il Codice identificativo della gara (CIG) è: 97920753EB;
- con atto deliberativo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la predetta gara è stata definitivamente aggiudicata relativamente alla ditta \_\_\_\_\_, che ha offerto \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_ ha costituito cauzione definitiva Polizza n \_\_\_\_\_ per un importo di € \_\_\_\_\_ a mezzo di garanzia fidejussoria assicurativa ex articolo 103, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 emessa in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_ ha stipulato polizza assicurativa (RCT) per danni verso i terzi nel rispetto di quanto stabilito dal Disciplinare di gara, con n \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ per un importo pari a € \_\_\_\_\_, con effetto dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ che sarà rinnovata alla data di scadenza;
- il presente contratto viene stipulato in seguito di Informazione Antimafia prot. \_\_\_\_\_, resa ai sensi di quanto contenuto nel D.lgs. 159/2011, con il seguente protocollo \_\_\_\_\_, in relazione al quale è stato rilasciato dalla Prefettura il relativo Nulla Osta in data \_\_\_\_\_, fermo restando che qualora vengano accertate cause interdittive sopravvenute di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato o elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, l'A.O.R.N. "Santobono – Pausilipon" recederà dal contratto;
- Il servizio verrà espletato alle condizioni riportate nella documentazione di gara, nonché nell'offerta tecnica ed economica formulata dall'impresa;

Tanto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate ed elettivamente domiciliate, convengono quanto segue:

## **VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Formano altresì parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegate al medesimo:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Capitolato Tecnico;
- 3) L'Offerta Tecnica ed Economica presentata in sede di gara, per le parti non in contrasto con gli atti della procedura;
- 4) Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti;
- 5) Contratto di nomina responsabile dati GDPR;
- 6) Protocollo di legalità.

### **ART.1**

#### **OGGETTO**

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di assistenza tecnica – full risk – verifiche di sicurezza e funzionalità, manutenzione preventiva e correttiva (con sostituzione di parti e componenti) per le apparecchiature, i dispositivi, gli impianti il sistema di automazione e gestione e la relativa linea di adduzione azoto liquido presenti presso la sala criogenica del P.O. Pausilipon.

### **ART. 2**

#### **CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO**

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportata e trascritta con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

La documentazione di gara si intende integrata, altresì, con quanto offerto come miglioria in sede di formulazione dell'offerta tecnica ed economica.

Ogni clausola presente nei documenti di offerta, contrastante con la documentazione di gara, sarà automaticamente nulla.

### **ART. 3**

#### **AMMONTARE DEL CONTRATTO**

Il corrispettivo dovuto dall'A.O.R.N. "Santobono – Pausilipon" all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, a seguito dell'importo offerto è fissato in € \_\_\_\_ (euro \_\_\_\_ )oltre I.V.A, suddivisi come segue:

- Totale Importo quinquennale al netto di IVA € \_\_\_\_\_
- Importo oneri della sicurezza da interferenze (su base quinquennale) € 3.800,00  
non soggetti a ribasso

Tra i costi compresi nell'importo offerto per tutta la durata dell'appalto, la ditta ha indicato un importo di:

- € \_\_\_\_ per i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- € \_\_\_\_ per i costi della manodopera;

L'importo indicato in sede di gara è da ritenere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

### **ART. 4**

#### **MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO**

Il pagamento del canone di manutenzione/assistenza tecnica sarà trimestrale posticipato, previo benestare del DEC ove non intervengano contestazioni sulla regolare esecuzione del servizio e/o sulle relative fatture.

Il pagamento delle voci di cui sopra, avverrà entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 231/2002, dalla data di ricevimento della fattura che l'impresa dovrà inviare tramite SDI (Codice

Azienda ABK572), previo benestare alla fatturazione emesso dalla UOC Tecnico Patrimoniale e ICT a seguito di regolare esecuzione dei servizi, certificata dal DEC.

Gli importi pagati saranno comprensivi di tutti i servizi e prestazioni resi, oggetto dell'appalto, e di eventuali migliorie proposte.

Gli interessi moratori saranno determinati nella misura degli interessi legali ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 231/2002.

La stazione appaltante, in caso di partecipazione in forma associata dell'affidatario, corrisponderà i pagamenti direttamente alla capogruppo.

## **ART. 5**

### **MODIFICHE CONTRATTUALI ED ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Ai sensi dell'art.63, co.5 del D.Lgs. 50/2016, entro il triennio successivo alla stipula del contratto possono essere affidati all'aggiudicatario nuovi servizi analoghi/complementari rispetto all'oggetto del presente appalto per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 24.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, nei seguenti casi:

- a) Nel caso di dismissione delle apparecchiature poste a base di gara, dal canone da riconoscere all'aggiudicatario verrà sottratto l'importo dallo stesso applicato in sede di offerta per la manutenzione di quella apparecchiatura dismessa.
- b) Nel caso di sostituzione di apparecchiature dello stesso tipo, non vi sarà alcuna variazione al canone da corrispondere all'affidatario. Nel caso di sostituzione di apparecchiature di tipo diverso, il canone subirà una compensazione in relazione al prezzo indicato in sede d'offerta per quella specifica tipologia di apparecchiatura e il prezzo da corrispondere per la nuova apparecchiatura ricavabile dall'importo indicato nel "Modello di offerta economica" per l'apparecchiatura della stessa specie. L'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni del contratto, sino alla concorrenza (in eccesso) del quinto del prezzo di gara (pari a € 39.311,11), alle stesse condizioni del contratto.
- c) In caso di acquisto di nuove apparecchiature verrà riconosciuto un aumento sul canone da corrispondere all'affidatario per un importo corrispondente al singolo prezzo offerto ed indicato nel "Modello di offerta economica" per l'apparecchiatura della stessa specie ed il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi, sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara (pari a € 39.311,11), alle stesse condizioni del contratto.

## **ART. 6**

### **CLAUSOLA FULL RISK**

Il presente contratto è da intendersi *Full Risk*, nel senso che il compenso pattuito per l'espletamento del servizio di manutenzione è comprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa, che possano derivare dallo svolgimento dello stesso, ivi compresa, a mero titolo esemplificativo, la fornitura di ricambi e/o accessori, controlli di sicurezza e qualità secondo le normative vigenti.

Nella specie, con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa prende atto ed accetta che, oltre al corrispettivo pattuito ed offerto in sede di gara, non potrà richiedere all'Azienda alcun compenso aggiuntivo.

Tutte le parti di ricambio, gli accessori e quant'altro fornito in sostituzione, in occasione degli interventi di manutenzione, diventano di proprietà dell'Azienda, mentre restano a carico dell'aggiudicatario lo smaltimento di tutti i materiali oggetto di sostituzione.

## **ART. 7**

### **DURATA – RINNOVO - PROROGA TECNICA**

La durata dell'appalto è di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dall'eventuale avvio d'urgenza dell'esecuzione delle prestazioni.

Il contratto potrà essere risolto in caso di laddove le mutate esigenze clinico-assistenziali e/o organizzative dell'AORN, annesse alla tutela dell'interesse pubblico, rendano l'esecuzione della prestazione impossibile e/o oggettivamente non praticabile.

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni di aggiudicazione, per una durata pari a 4 anni, per un importo massimo di € 157.244,44, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari ad € 2.400,00. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore prima della scadenza del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà, inoltre, essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

#### **ART. 8**

##### **OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI**

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

#### **ART. 9**

##### **RESPONSABILITÀ VERSO TERZI**

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a rivalersi, essendo obbligato altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l'affidatario ha stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 11.

#### **ART. 10**

##### **GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti dagli atti in esso richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva di € \_\_\_\_ a mezzo polizza Fideiussoria n. \_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_ dalla \_\_\_\_ con decorrenza dalla data di stipula del contratto fino al termine dell'erogazione del servizio.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito, nelle modalità previste dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici.

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 103 sopra citato e del Regolamento approvato con D.M. 19 gennaio 2018 n.31.

#### **ART. 11**

##### **POLIZZE ASSICURATIVE**

L'impresa ha stipulato un'apposita polizza assicurativa (RCT) per danni verso i terzi con n \_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_ il cui importo è di € \_\_\_\_ corrispondente alla somma minima da assicurare equivalente all'importo contrattuale, con effetto dal \_\_\_\_ al \_\_\_\_ che dovrà essere prorogata sino al termine dell'erogazione del servizio.

Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi allegati al Decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31 e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto seppur non materialmente allegate.

L'appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire i danni eccedenti il massimale.

#### **ART. 12**

##### **SUBAPPALTO**

È consentito il subappalto ai sensi dell'art. 105. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, la prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### **ART. 13**

##### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI**

E' fatto divieto all'Impresa cedere il presente contratto sotto qualsiasi forma, a pena di nullità della cessione stessa. La violazione del suddetto divieto determinerà il diritto della Stazione Appaltante di dichiarare risolto il contratto, per effetto dell'articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso il diritto della Stazione Appaltante stessa al risarcimento del danno subito.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della L. 52/1991, a condizione che il contratto di cessione sia stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'AORN.

L'Azienda si riserva il diritto di opporsi entro 45 giorni dalla notifica della cessione, con comunicazione a mezzo pec al cedente e al cessionario, riservandosi altresì il diritto di sollevare tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con quest'ultimo stipulato.

Tale articolo non costituisce preventiva accettazione della cessione da parte dell'esecutore di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione.

#### **ART. 14**

##### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del Codice dei contratti pubblici, nonché gli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.

La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l'Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante posta elettronica certificata, nei casi di seguito indicati:

- a) frode nell'esecuzione del servizio o negli altri casi di cui all'art. 108 del Codice dei contratti pubblici;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o delle indicazioni del DEC;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'intervento;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento nell'erogazione delle prestazioni senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare le attività clinico-assistenziali-sanitarie dell'AORN;
- g) subappalto al di fuori delle ipotesi di legge;
- h) cessione anche parziale del contratto;
- i) reiterata applicazione di penali;
- j) non rispondenza dei materiali forniti alle specifiche di contratto offerte e convenute e alla finalità primaria del servizio;
- k) ogni altra causa prevista dalla Documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto.

La Stazione Appaltante potrà altresì risolvere il contratto per impossibilità sopravvenuta, laddove le mutate esigenze clinico-assistenziali-sanitarie e/o organizzative dell'AOORN, annesse alla tutela dell'interesse pubblico, rendano l'esecuzione della prestazione impossibile e/o oggettivamente non praticabile-

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia a mezzo pec, di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:

- nell'ipotesi che intervengano successivi analoghi affidamenti da parte di So.Re.Sa. S.p.A. in seguito a gare centralizzate;
- mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- fallimento dell'appaltatore, ai sensi del combinato disposto degli art. 81 L. Fallimentare, e 110 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., laddove non sussistano i presupposti per la prosecuzione del contratto ex art. 110, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
- nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, e nella specie:
  1. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  2. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fermo restando che l'Azienda provvederà ad agire per il ristoro dell'eventuale danno subito.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione, l'AOORN tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara.

Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

#### **ART. 15 RECESSO DAL CONTRATTO**

La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, dandone preavviso di almeno 20 (venti) giorni, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti e, per quanto applicabile, secondo le norme del codice civile, e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

La comunicazione di recesso verrà effettuata a mezzo pec.

Qualora vengano accertati, successivamente alla stipula del contratto, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o cause di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2001, l'AOORN procederà al recesso dal rapporto contrattuale, fatto salvo il pagamento del valore di servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

#### **ART. 16 PENALI**

In caso di inadempienze contrattuali potranno essere applicate le seguenti penali:

- 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni ora di ritardo oltre al tempo di intervento contrattualmente previsto per gli interventi su chiamata afferenti agli allarmi;
- 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, oltre al tempo massimo garantito di risoluzione degli interventi di risoluzione del guasto previsto nel contratto;

- 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, oltre la data prevista per gli interventi programmati su rispetto al calendario formalizzato, qualora tale ritardo non sia da imputare alla Stazione Appaltante.

L'applicazione di tali penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del suddetto ammontare netto contrattuale.

L'Azienda Ospedaliera si riserva comunque di chiedere risarcimento dei danni eventualmente eccedenti l'ammontare delle penali, subito a causa dell'inadempimento occorso (compresi i maggiori costi eventualmente sostenuti per tentare di recuperare o ridurre un ritardo e/o risarcire danni a cose/persona e/o derivanti dalla perdita di prestazioni sanitarie); in particolare, in caso di mancato rispetto dei tempi/modalità di intervento contrattualmente previste, l'Azienda Ospedaliera si riserva anche di intervenire direttamente addebitando i costi all'Appaltatore.

#### **ART. 17**

##### **ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'impresa sarà tenuta a rispettare gli obblighi e gli adempimenti previsti nel Capitolato Tecnico e ogni altro obbligo derivante da tutta la documentazione di gara complessivamente intesa.

L'affidatario è tenuto altresì a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa, negli organismi tecnici e amministrativi, nonché ogni modificazione avutasi all'interno delle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 18**

##### **DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO**

A tutti gli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso \_\_\_ e dichiara che il sig. \_\_\_ nato a \_\_\_ il \_\_\_ e domiciliato presso \_\_\_ in funzione di \_\_\_, rappresenterà l'appaltatore nell'esecuzione del servizio.

Tutte le contestazioni relative al contratto, comunicate per iscritto a detto Responsabile e da esso sottoscritte, ovvero comunicate a mezzo pec al seguente indirizzo \_\_\_\_\_, da intendersi come domicilio virtuale, si intenderanno come validamente effettuate direttamente all'affidataria.

In caso di impedimento del Responsabile del contratto, l'impresa ne darà tempestiva notizia al RUP, indicando contestualmente il nominativo, completo di tutti i dati, del sostituto.

L'impresa si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio virtuale, nonché della sede legale.

#### **ART. 19**

##### **OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL'IMPRESA**

L'Impresa e per essa i suoi operatori devono uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall'AORN per il proprio personale e rese ufficialmente note mediante comunicazioni scritte o circolari, compreso il Codice di Comportamento pubblicato al seguente indirizzo: <https://www.santobonopausilipon.it/amm-trasparente/codice-di-comportamento-dellaorn-santobono-pausilipon-delibera-n-809-del-15-12-2021/>.

Essi devono conformare la propria condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, assicurando il rispetto della legge e dell'interesse pubblico. In tale specifico contesto, dovendo garantire la migliore qualità del servizio, l'operatore che svolgerà la propria prestazione nel Presidio dovrà in particolare:

- avere un comportamento irreprensibile ed adeguato ad un ambiente ospedaliero dedicato ai pazienti pediatrici;
- indossare il tesserino di riconoscimento;
- svolgere lavoro nelle zone assegnate e negli orari prestabiliti: non sono ammesse variazioni dell'orario di lavoro se non preventivamente concordate;
- evitare nell'espletamento del proprio servizio di costituire intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività del personale della Azienda;

- rispettare gli ordini di servizio;
- non introdurre o consentire l'accesso agli ambienti a persone estranee al servizio;
- uniformarsi alle direttive impartite dalla Direzione Medica di Presidio.

**ART. 20**  
**DOVERE DI RISERVATEZZA**

L'Impresa impartirà gli ordini al proprio personale ed attiverà i dovuti controlli al fine di garantire il rispetto dell'art. 622 c.p. in ordine alla segretezza delle informazioni di cui il personale può venire a conoscenza in dipendenza della propria occupazione nonché in ordine al rispetto delle norme di tutela della privacy.

L'Azienda si riserva il diritto di chiedere l'allontanamento degli operatori dell'Impresa che durante il lavoro si intrattengono con i degenti o forniscano agli stessi pareri, impressioni o notizie sull'organizzazione, su medici, su altro personale della Azienda, su trattamenti diagnostici-curativi o quant'altro rientri nella tutela disposta dalle norme richiamate al primo comma.

**ART. 21**  
**SICUREZZA SUL LAVORO**

Conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si rinvia all'allegato Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza.

L'Impresa risponde nei confronti del proprio personale dell'applicazione di tutte le norme vigenti in materia di protezione e prevenzione per la sicurezza sul lavoro.

**ART. 22**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al GDPR 679/2016, pubblicata sul sito istituzionale al seguente link: <http://www2.santobonopausilipon.it/privacy-policy-2/>

**ART. 23**  
**TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Impresa si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 8 Legge 13 agosto 2010 n. 136, come sostituito dall'art. 7 comma 7 della Legge n. 217 del 17.12.2010.

Ai sensi dell'art. 7 comma 9 bis della summenzionata Legge n.217/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.

**ART. 24**  
**SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e tutti gli oneri connessi direttamente o indirettamente all'espletamento del servizio e sulle forniture necessarie e funzionali all'appalto;
- c) le spese, il bollo, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'I.V.A. è regolata dalla legge e tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. e contributi assistenziali e previdenziali esclusi.

**ART. 25**  
**NORMATIVA E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO**

Per quanto non previsto o richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel disciplinare d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, nel Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 50/2016, nel D.Lgs. 81/08 per la sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle "Linee guida per la sala criobiologica di un Istituto dei tessuti" approvate dal Centro Nazionale Trapianti nel novembre 2014, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di servizi.

**ART. 26  
CONTROVERSIE**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Napoli.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

**ART. 27  
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

Il concorrente accetta espressamente le clausole in esso contenute ai fini del rispetto degli adempimenti ivi previsti a carico della Stazione Appaltante e delle ditte concorrenti e/o aggiudicatarie.

Il presente contratto, stipulato in forma elettronica, si compone di pagine n. \_\_ (\_\_) compresa la presente e dei seguenti documenti contrattuali che ne formano parte integrante e sostanziale, tutti sottoscritti ed accettati dall'impresa, anche se non materialmente allegati al medesimo:

1. Disciplinare di gara;
2. Capitolato Tecnico;
3. L'Offerta Tecnica ed economica presentata in sede di gara per le parti non in contrasto con gli atti della procedura;
4. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti;
5. Contratto di nomina responsabile dati GDPR;
6. Protocollo di legalità.

Letto, approvato e sottoscritto in ogni sua parte, nessuna esclusa.

L'IMPRESA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

F.to Digitalmente

L'A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Digitalmente

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di voler accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere specificamente considerato quanto stabilito e contenuto con le relative clausole. Dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni elencate da tutti gli articoli presenti nel Contratto sopra delineato e precisamente gli artt.: 5) Modifiche contrattuali ed adeguamento del corrispettivo; 9) Responsabilità verso terzi; 13) Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti; 14) Risoluzione del contratto; 15) Recesso dal contratto; 16) Penali; 23) Tracciabilità dei flussi finanziari; 27) Protocollo di legalità.

L'IMPRESA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

F.to Digitalmente